

PARERE MOTIVATO
n.1 in data 17 GENNAIO 2019

OGGETTO: COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (RO)
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.
- DATO ATTO** che la Commissione VAS si è riunita in data 17 gennaio 2019 come da nota di convocazione in data 16 gennaio 2019 prot. n. 18224.



VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Ariano nel Polesine con nota n. 6181 dell'08.07.2014, acquisita al prot. reg. al n. 298617 dell'11.07.2014, costituita da:

- D.C.C. n. 5 dell'08.04.2014 di adozione del PAT;
- Avviso di deposito all'albo pretorio comunale;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Studio di compatibilità idraulica;
- Carta della compatibilità idraulica;
- Carta del raffronto tra P.A.T. e P.R.G.;
- Carta della delimitazione degli A.T.O.;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta della copertura del suolo agricolo;
- Carta degli elementi produttivi strutturali;
- Carta dei sistemi eco relazionali;
- Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche dei terreni;
- Tavola della copertura del suolo;
- Relazione Agronomica;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Schede dei coni visuali;
- Descrizione obiettivi per A.T.O. e dimensionamento;
- Norme tecniche;
- Relazione di progetto;
- Vinca;
- Analisi geologica;
- Relazione geologica;
- D.G.C. n. 113 del 24.09.13 di conclusione della fase della concertazione sul Documento Preliminare.

DATO ATTO che a seguito della richiesta di integrazioni n. 70823 del 19.02.2015 il Comune con nota n. 13345 del 19.12.2017, assunta al prot. reg. al n. 530285 del 19.12.2017, inviava:

- accordo di pianificazione;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- dichiarazione n. 12992 del 15.12.2017 del responsabile del procedimento comunale attestante che è stato richiesto parere a tutti i soggetti competenti in materia ambientale;
- copia pubblicazione nel B.U.R.V. n. 68 dell'11.07.2014;
- estratto di pubblicazione ne "La Padania" dell'11.07.2014;
- estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 14.07.2014;
- dichiarazione n.12990 del 15.12.2017 del responsabile del procedimento comunale attestante che è pervenuta una sola osservazione;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali



- variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Documentazione Vinca.

PRESO ATTO che il Comune di Ariano nel Polesine con nota n. 12992 del 15.12.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale attestante che a seguito dell'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, è stato richiesto parere a tutti i Soggetti aventi competenza in materia ambientale e che dagli stessi non sono pervenuti pareri.

VISTA la Valutazione d'Incidenza Ambientale la cui relazione istruttoria tecnica n. 15/2018 di seguito si riporta integralmente:

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 15/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ariano nel Polesine (RO)

Pratica n. 2757

Codice SITI NATURA 2000: IT3270023 "Delta del Po", IT3270017 "Delta del Po - tratto terminale e delta veneto", IT3270005 "Dune fossili di Ariano nel Polesine", IT3270006 "Rotta di San Martino"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: D.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dall'Arch. Enrico Maria Crepaldi, acquisito al prot. reg. con nota n. 530285 del 19/12/2017;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Ariano nel Polesine;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, dell'illuminazione e della viabilità;

CONSIDERATO che sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.7, 19.9, 19.10, 20 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che non sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.1, 19.6, 19.8, 19.11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non



definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono correttamente individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "C01.06 - Prospezioni geotecniche e geofisiche", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.02 - Gasdotti", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "G05.11 - Lesione o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.04 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano", "H01.06 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento ad impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere";

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, i seguenti fattori di pressione "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "A10.02 - Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "C01.01.02 - Prelievo di materiali dai litorali", "D01.05 - Ponti - Viadotti", "D03 - Rotte di navigazione, porti, costruzioni marittime", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.03 - Abitazioni disperse", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti: IT3270023 "Delta del Po", IT3270017 "Delta del Po - tratto terminale e delta veneto", IT3270005 "Dune fossili di Ariano nel Polesine", IT3270006 "Rotta di San Martino";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e



ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolti habitat i seguenti di interesse comunitario: "1130 - Estuari", "2130 - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", "91E0 - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)";

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie nei territori interessati sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina", "1130 - Estuari", "1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine", "2130 - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", "2270 - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", "6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)", "2130 - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", "2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia", "91E0 - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)";

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Pelobates fuscus insubricus*, *Emys orbicularis*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Pluvialis apricaria*, *Philomachus pugnax*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*, *Chlidonias niger*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Phoenicopiterus ruber*, *Pluvialis squatarola*, *Charadrius alexandrinus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Tachybaptus ruficollis*, *Podiceps cristatus*, *Anas querquedula*, *Aythya ferina*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Podiceps nigricollis*, *Ardea cinerea*, *Tadorna tadorna*, *Anas penelope*, *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Aythya fuligula*, *Mergus serrator*, *Fulica atra*, *Vanellus vanellus*, *Numenius arquata*, *Tringa erythropus*, *Tringa totanus*, *Gallinago gallinago*, *Larus cachinnans*, *Larus ridibundus*, *Calidris alpina*, *Cisticola juncidis*, *Cettia cetti*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Sylvia melanocephala*, *Emberiza schoeniclus*, *Haematopus ostralegus*, *Petromyzon marinus*, *Lethenteron zanandreae*, *Acipenser naccarii*, *Acipenser sturio*, *Alosa fallax*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Knipowitschia panizziae*, *Salicornia veneta*, *Kosteletzkya pentacarpos*;

CONSIDERATO che sono presenti aree attribuite alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree



incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "22420 - Pioppeti in coltura", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi culturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Querceto carpino planiziale", "32211 - Arbusteto", "32300 - Vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "41110 - Canneti giuncheti degli ambienti umidi fluviali", "41220 - Vegetazione igrofila", "42130 - Barene", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive", "52110 - Canali lagunari", "52200 - Mari e Oceani" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Kosteletzkya pentacarpos*, *Salicornia veneta*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Centrostephanus longispinus*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Caretta caretta*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Glareola pratincola*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Barbastella barbastellus*, *Plecotus austriacus*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, *Tursiops truncatus*;

CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad



attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;



CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

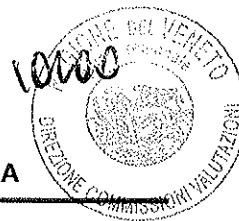
PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'Arch. Enrico Maria Crepaldi il quale dichiara che *"La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"* e che *"Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, , 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "A10.02 - Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "C01.01.02 - Prelievo di materiali dai litorali", "C01.06 - Prospezioni geotecniche e geofisiche", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)", "D01.03 -



Parcheggi e aree di sosta", "D01.05 - Ponti - Viadotti", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.02 - Gasdotti", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D03 - Rotte di navigazione, porti, costruzioni marittime", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "G05.11 - Lesione o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.04 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano", "H01.06 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento ad impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

A. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ariano nel Polesine (RO)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Kosteletzkya pentacarpos*, *Salicornia veneta*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Centrostephanus longispinus*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana*



dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Testudo hermanni, Caretta caretta, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Lanius collurio, Lanius minor, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus, Plecotus austriacus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata, Tursiops truncatus;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

e RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano



continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

DATO ATTO che il Comune di Ariano nel Polesine con nota n. 12990 del 15.12.2017, acquisita al prot. reg. al n. 530285 del 19.12.2017, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale attestante che entro i termini di pubblicazione del Piano è pervenuta una sola osservazione articolata in 5 punti, valutati e controdedotti in collaborazione con gli uffici Provinciali.

DATO ATTO che l'Osservazione pervenuta al Comune in data 11.09.2014, prot. n. 8189, a nome di Benito Franzoso e altri, ha per oggetto la riconferma da parte del PAT di una previsione già presente nel P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) che riguarda l'Area di sviluppo monofunzione individuata ad est della S.S. n. 309 "Romea".

ATTESO che i contenuti dell'osservazione richiamata al precedente punto sono così sinteticamente riassumibili:

- 1. Estrema genericità dell'individuazione e del dimensionamento della prevista Area di sviluppo monofunzionale. L'Osservante fa presente che l'estrema genericità dell'indicazione contrasta con il dettato dell'art. 84 delle Norme tecniche del PTCP riguardante Direttive per L'area 01 sviluppo monofunzione di Ariano nel Polesine da destinare ad insediamenti produttivi per la produzione della carta e quelle ad esso connesse, ovvero attività specializzate costituenti una singola funzione produttiva, idonea o qualificare in modo unitario l'area. Tale mancanza, secondo l'osservante, contrasta con l'art. 13, comma 1, lettera k) della LR 11/2004 che tra i contenuti del PAT indica: "determina, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali; direzionali, turistico - ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili".*
- 2. La previsione contrasta con le indicazioni del Piano di Area del Delta del Po. La genericità dell'individuazione e del dimensionamento dell'Area di sviluppo monofunzione e della parte che al suo interno dovrà ospitare le attività produttive, si traduce nell'impossibilità di valutare la compatibilità di tale previsione con le indicazioni del Piano di Area del delta del Po il quale prevede sia ad Est che ad Ovest della S.S. n. 309 "Romea" una fascia definita "Aree agricole di tutela". Di qui l'illegittimità della mancata precisa perimetrazione e demarcazione cartografica nel*



PAT della prevista superficie produttiva di sviluppo monofunzione, giacché impedisce la necessaria valutazione del medesimo sotto il profilo del rispetto o meno della citata strumentazione sovraordinata.

- 3. La Previsione del PAT di confermare l'Area di sviluppo monofunzione risulta del tutto illogica in quanto si afferma espressamente che la stessa "deriva da una recente ipotesi insediativa non realizzata". L'Osservante sviluppa questo concetto asserendo che la previsione insediativa è venuta meno con il mancato insediamento dell'industria della carta. E continua citando la risposta data dalla Provincia in occasione della stessa osservazione rivolta alle indicazioni del PTCP e cioè: "Poiché l'individuazione dell'area monofunzione nasce dalla richiesta specifico di insediare un'attività per la produzione della carta, motivata dalla necessità urgente di dare una risposta immediata alle richieste di mercato, la mancata esecuzione delle opere avrebbe il significato di assenza di volontà nell'attuazione dell'area pertanto l'area stessa non avrebbe più motivo di esistere". L'Osservante fa propria la risposta della Provincia e ritiene che l'Area di sviluppo monofunzione prevista dal PAT non ha motivo di esistere.*
- 4. Si dichiara illogica pure la posizione strategica dell'area. Si ritiene illogica la considerazione riportata nell'elaborato del PAT "descrizione obiettivi per ATO e dimensionamento" (pag. 15) secondo cui "con il PAT, l'Amministrazione comunale ritiene utile e strategico confermare questa indicazione (L'area di sviluppo monofunzione lungo il lato est dello stivale Romea) per la sua favorevole collocazione rispetto alle reti infrastrutturali". L'inutilità della previsione e la non strategicità della localizzazione è motivata dall'osservante in quanto il tracciato della progettata nuova autostrada "Orte - Mestre" ricade a circa 10 km di distanza dalla Romea verso ovest.*
- 5. Si contesta la definizione generica riferita all'uso dell'area e alla tipologia di attività insediabili. L'Osservante ritiene che la definizione generica sull'uso dell'area e sulla tipologia di attività insediabili possa aprire la strada all'insediamento di impianti di incenerimento o termovalorizzatori o comunque di impianti simili per la produzione di energia alimentati con gli scarti della produzione dell'industria cartaria (il cosiddetto scarto del pulper).*
Conclusione dell'Osservazione. In conclusione, l'Osservante chiede che venga esclusa dal PAT la previsione dell'Area di sviluppo monofunzione e che, in ogni caso, venga specificatamente negata la possibilità di realizzare impianti di incenerimento, o altrimenti detti termovalorizzatori, o comunque impianti simili di produzione di energia.

DATO ATTO che la controdeduzione redatta dal tecnico progettista del PAT, arch. Marietto Laurenti, in collaborazione con l'arch. Paolo Marzolla del Servizio Pianificazione Territoriale e della dott.ssa Martina Callegari del Servizio Giuridico Amministrativo della Provincia di Rovigo è la seguente:

"RISPOSTA al quesito 1 - Estrema genericità dell'individuazione e del dimensionamento"

È necessario osservare che la citata norma del PTCP demanda al PAT la "delimitazione", non già l' "individuazione", della zona da destinare a insediamenti produttivi, con la conseguenza che allo strumento comunale è attribuito il compito di assumere criteri, parametri o limiti fisici di "ampio respiro" all'interno dei quali il PI effettuerà, in presenza delle ulteriori condizioni, le scelte specifiche di individuazione della/e area/e, della destinazione urbanistica e dei parametri edificatori.

Ciò si ricava, oltre che dal tenore letterale dell'art. 84 NT PTCP, dal livello a cui si collocano i Piani in discorso e dalla conseguente natura giuridica delle rispettive



norme che, anche in riferimento al PAT, non assumono valore confermativo del regime giuridico dei suoli e non possono generare alcun interesse legittimo (e, a maggior ragione, diritto) alla trasformazione del suolo.

Il PAT, pertanto, in coerenza e attuazione del PTCP, deve "circoscrivere" l'azione pianificatoria del PI, con ciò dettando regole per l'esercizio della, per definizione assai ampia, discrezionalità amministrativa in materia.

La "delimitazione" in discorso nel caso di specie può consistere nella fissazione di limiti fisici entro cui il PI dovrà effettuare la propria individuazione, quali:

- verso Ovest la S.S. n. 309 "Romea";
- a Nord lo Scolo Veneto e la S.P. n. 38;
- a Sud lo scolo irriguo.

Verso Est resta aperto il campo di intervento che sarà determinato dal rispetto di eventuali vincoli sull'area dettati da piani territoriali sovraordinati o comunque prevalenti.

In merito al dimensionamento della previsione, il PAT indica in 600.000 mq la superficie massima atta a contenere il potenziale insediamento. Detta superficie, ovviamente indicativa, è probabilmente sovradimensionata perché deve garantire di poter ospitare strutture di una certa dimensione senza la necessità di rivedere il dimensionamento delle previsioni fatte dal PAT.

Ancorché assorbito dalla precedente esposizione, si precisa che il riferimento all'art. 13, comma 1, lett. k) L.R. 11/2004, risulta non pertinente, in quanto lo stesso è riferito agli ATO per cui il PAT appare perfettamente esauriente rispetto a quanto richiesto dalla Legge regionale.

RISPOSTA al quesito 2 - La previsione contrasta con le indicazioni del Piano di Area del Delta del Po

Si richiama in generale quanto esposto sub 1, aggiungendo, in particolare, che il Piano di Area del Delta del Po prevede, per il territorio del Comune di Ariano nel Polesine, sia ad Est che ad Ovest della S.S. n. 309 "Romea" una fascia classificata "Aree agricole di tutela" per le quali l'art. 40 delle Norme tecniche di attuazione inibisce la possibilità di realizzare aree produttive.

Ricordando che l'indicazione cartografica effettuata dal PTCP e la descrizione della previsione effettuata dal PAT hanno il significato di rendere individuabile una previsione di piano e non di indicare una precisa perimetrazione, fintanto che non sarà effettuata la localizzazione precisa della superficie produttiva con il Piano degli interventi, non sarà possibile valutarne il contrasto con la strumentazione sovraordinata.

RISPOSTA al quesito 3 - La Previsione del PAT di confermare l'Area di sviluppo monofunzione risulta del tutto illogica

Le scelte effettuate dal PAT afferiscono all'esercizio di un potere altamente di merito, per cui il fatto che, ad esempio, l'ipotesi insediativa non si sia realizzata (di cui al punto 3) o che il tracciato della nuova autostrada Orte-Mestre possa esser modificato (vd. punto 4), non implica, a meno di palese incoerenza, che la scelta progettuale del Comune risulti illogica né destituita di fondamento, né per conseguenza richiede che la stessa debba esser "giustificata".

Nel dettaglio, poi, l'art. 84 delle Norme Tecniche del PTCP "Direttive per l'Area di sviluppo monofunzione di Ariano nel Polesine", al comma 2, consente l'insediamento di attività per la produzione della carta e quelle ad essa connesse, ovvero attività specializzate costituenti una singola funzione produttiva, idonea a qualificare in modo unitario l'area...

Sono pertanto ammesse altre attività monofunzione.



RISPOSTA al quesito 4 - Si dichiara illogica pure la posizione strategica dell'area

Oltre a richiamare la premessa di cui al punto precedente, si evidenzia che anche se il tracciato della progettata nuova autostrada "Orte-Mestre" è previsto a circa 10 Km di distanza, rimane comunque strategica la previsione del potenziale insediamento nei pressi della S.S. n. 309 "Romea" e a poca distanza dalla viabilità di livello nazionale la cui realizzazione è in fase di programmazione.

RISPOSTA al quesito 5 - Si contesta la definizione generica riferita all'uso dell'area e alla tipologia di attività insediabili

Ferma restando l'indicazione del Piano di Area del Delta del Po che con l'art. 40 classifica come "Aree agricole di tutela" una fascia di terreno lungo la S.S. n. 309 "Romea" - comunque da verificare nel momento della precisa individuazione dell'area produttiva attraverso il Piano degli Interventi - pur comprendendo la preoccupazione manifestata dall'osservante in merito alla possibilità di insediamento di impianti di incenerimento o termovalorizzatori, o comunque di impianti simili per la produzione di energia che possano essere alimentati con scarti di produzione dell'industria cartaria o di altre tipologie di attività insediabili, si ritiene tuttavia che il rischio sia scongiurato dall'art. 30 della Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po".

CONCLUSIONI

Non si ritiene che le motivazioni addotte dall'osservante e riferite ai quesiti nn. 2, 3 e 4 possano fare rivedere le motivazioni con cui l'Amministrazione comunale ha fatto la scelta di confermare nel PAT una previsione già contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto non sopportate da elementi oggettivamente ostativi, né da considerarsi inopportune sotto il profilo di merito. In merito all'osservazione n. 1, i chiarimenti forniti assorbono, risolvendola, la pregnanza dell'obiezione, restando opportuno che il PAT espliciti i limiti fisici poco sopra dettagliati e nei quali si estrinseca la "delimitazione" territoriale ad opera del PAT. L'osservazione può considerarsi parzialmente accolta. Per quanto riguarda invece il quesito 5 si possono comprendere le preoccupazioni espresse dall'osservante sulla possibilità di insediamenti potenzialmente pericolosi, ritenendo, tuttavia, che l'art. 30 della L.R. 36/97, laddove impone l'uso di fonti alternative di pari o minore impatto ambientale del gas metano per il territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po, costituisca in questa sede garanzia sufficiente a scongiurare i pericoli evidenziati dall'osservante. In conclusione, si può definire la presente osservazione non accoglibile per i quesiti nn. 2, 3 e 4, parzialmente accoglibile per il n. 1, e superflua in relazione al quesito n. 5.

Complessivamente si ritiene quindi la presente osservazione accoglibile parzialmente."

VISTA l'Osservazione e la Controdeduzione predisposta e il Parere del valutatore di cui si prende atto.

VISTA la relazione istruttoria n. 1 in data 17 gennaio 2019, elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 come prescritto dall'art. 13 del medesimo Decreto Legislativo.

Nel rapporto ambientale sono stati illustrati gli obiettivi principali del piano, finalizzati al perseguimento di un modello di sviluppo capace di promuovere un'efficace riorganizzazione del sistema insediativo. Obiettivi specifici sono stati formulati



per: l'utilizzo del territorio, il sistema ambientale e la difesa del suolo, la zona agricola, il paesaggio urbano, il sistema insediativo residenziale e i centri storici.

L'analisi ha verificato la coerenza dello scenario di riferimento elaborato per il PAT con gli scenari previsti dagli altri livelli di pianificazione sovraordinati, in particolare con:

- Nuovo PTRC della Regione Veneto
- PTCP della Provincia di Rovigo
- Piano d'Area del Delta del Po
- Piano Ambientale del Parco del Delta del Po Veneto
- Rapporto tra le scelte del PAT e la pianificazione dei comuni contermini

Nel rapporto ambientale è stato analizzato e descritto lo stato del territorio avendo come riferimento il Quadro Conoscitivo già rappresentato nel Rapporto Ambientale Preliminare del 2011. L'analisi dello stato dell'ambiente è stata aggiornata in riferimento alle matrici ambientali che hanno manifestato variazioni rispetto ai dati del 2011.

Dall'analisi delle principali componenti ambientali riportate nel Rapporto Ambientale sono emerse alcune criticità, ascrivibili a:

- superamento dei limiti del particolato (PM_{10}) e dell'Ozono (O_3).
- vulnerabilità delle falde ai nitrati di origine agricola.
- vulnerabilità idraulica del territorio
- fenomeni di subsidenza.
- numerosi allevamenti zootecnici.
- popolazione in diminuzione
- insufficienza di una rete ciclabile
- aumentare la popolazione collegata alla rete fognaria pubblica.

Nel Rapporto ambientale è stata analizzata, per ogni azione di piano, l'entità degli impatti previsti per ciascuna componente ambientale interessata.

Considerato che, una parte delle trasformazioni previste dal PAT non risultano definite in modo specifico nei contenuti e nelle azioni, in questa fase non è possibile verificare gli impatti, anche in termini cumulativi, sull'ambiente e sul patrimonio culturale relativamente:

- all'Area di sviluppo monofunzione individuata ad est della S.S. n. 309 "Romea" e già prevista dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), riconferma da parte del PAT le cui scelte specifiche di individuazione della/e area/e, della destinazione urbanistica e dei parametri edificatori verranno effettuate in sede di Piano degli Interventi;
- alle "Aree di trasformazione programmata residenziale e produttiva", e alle "Nuove aree di trasformazione residenziale" di cui il P.A.T. non fornisce indicazione di localizzazione planimetrica, neppure con le linee preferenziali di sviluppo, demandando la loro localizzazione, l'individuazione dei perimetri ed i relativi parametri edificatori ai futuri Piani degli Interventi;
- alla zona "Bacucco" di valorizzazione e fruizione turistica, la cui individuazione planimetrica e le caratteristiche degli interventi saranno stabilite dal P.I.;

il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Nell'analisi delle azioni di piano, sono state previste misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti significativi sull'ambiente in sede di attuazione. La stima complessiva è stata schematizzata assegnando a ciascun impatto per componente ambientale, un giudizio in una scala possibile di 6 valori: elevato, medio, basso, lieve/trascurabile, nullo e positivo.

Nelle norme tecniche sono stati previsti appositi articoli (25, 26, 27), con una serie di indirizzi per le successive fasi di programmazione, che contengono misure di precauzione, compensazione e mitigazione da adottare per ridurre gli impatti e rendere sostenibili gli interventi.



Nel rapporto ambientale sono state analizzate alcune alternative di piano:

- *Opzione "zero"*: ovvero il mero mantenimento dello stato attuale dell'assetto territoriale;
- *Opzione 1*: "Limitare lo sviluppo urbano del capoluogo, concentrazione delle previsioni di sviluppo del sistema insediativo nelle località diffuse"
- *Opzione 2*: "Potenziamento del capoluogo, concentrazione della maggior parte delle previsioni di sviluppo nel sistema insediativo centrale e conferma del sistema diffuso esistente"

La valutazione delle alternative è stata effettuata mediante una metodologia di tipo multicriteriale definendo per ciascun sistema (ambientale, sociale, economico) opportuni indicatori "pesati" fra loro, e confrontando successivamente i punteggi raggiunti in funzione delle azioni previste dalle opzioni di Piano.

L'opzione 2, è risultata quella che ha raggiunto il peso maggiore, con un netto miglioramento dei parametri ambientali considerati sia rispetto allo stato attuale, sia rispetto allo scenario relativo alla Opzione 1.

L'opzione 2, si fonda sull'idea di indirizzare la maggior parte del fabbisogno residenziale connesso al soddisfacimento del fabbisogno pregresso della popolazione residente come quello derivante da situazioni, flussi e dinamiche insediative esogene e di mercato, alla composizione del disegno urbano centrale. In questa ipotesi si auspica il recupero di alcune aree degradate presenti all'interno dei centri abitati che contraddistinguono l'area comunale. Questa alternativa prevede opportunità legate:

- alla limitazione nel consumo di suolo
- al riconoscimento del capoluogo come elemento di attrazione residenziale e di servizi alla popolazione.

Nel Rapporto Ambientale sono state descritte le misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano. Nel documento sono stati definiti gli indicatori, le tempistiche e gli enti preposti al monitoraggio. Il piano di monitoraggio dovrà essere integrato con opportuni indicatori per verificare l'andamento delle criticità già rilevate nel rapporto ambientale.

Le norme tecniche dovranno essere integrate con un apposito articolo riguardante il piano di monitoraggio già previsto e già contemplato nel Rapporto Ambientale a pagina 274, che espliciti le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. Considerato che nel piano di monitoraggio sono menzionati i riferimenti alla strada provinciale 25 non presente sul territorio comunale, il piano dovrà essere opportunamente corretto. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., dovrà essere data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

VISTE le seguenti fonti normative:

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;



RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ariano nel Polesine (RO) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi anche in termini cumulativi.
2. Le norme tecniche dovranno essere integrate con un apposito articolo riguardante il piano di monitoraggio già previsto e già contemplato nel Rapporto Ambientale a pagina 274, che espliciti le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

Il Piano dovrà essere opportunamente corretto sostituendo i riferimenti alla strada provinciale 25, non presente sul territorio comunale. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. dovrà essere data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Il piano di monitoraggio inoltre dovrà essere integrato con opportuni indicatori al fine di assicurare il controllo sulle criticità già rilevate nel rapporto ambientale, che in seguito si elencano:

Matrice	Indicatori di Monitoraggio	Ente
ARIA	Concentrazioni di Ozono (O ₃)	ARPAV / Comune
SUOLO E SOTTOSUOLO	Carico di azoto totale annuo	Comune / ARPAV / U.L.S.S.
	Numero di allevamenti zootecnici attivi	Comune / U.L.S.S.
ECONOMIA E SOCIETÀ	Flussi di traffico lungo la S.S. n. 309 "Romea", e S.R. 495	Provincia/ Comune
	Percentuale di popolazione allacciata alla fognatura	Comune/ Ente gestore fognatura



In sede di attuazione del Piano occorre inoltre ottemperare alle seguenti prescrizioni:

3. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
4. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 2, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
5. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

La presente parere si compone di n.18 pagine